**Art. 20 DECRETO-LEGGEn. 75/2023**

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono

sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il

periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova

scritta con piu' quesiti a risposta multipla volta all'accertamento

delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico,

psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche' sull'informatica e

sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, possibilita' di optare per una

prova scritta con piu' quesiti a risposta aperta volta

all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo.

Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla

prova scritta puo' essere riservato a coloro che superano una prova

preselettiva.»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) prova orale

volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del

candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di

posto per la quale partecipa, nonche' le competenze didattiche e

l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi

a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'integrazione,

nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle

eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto

almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove

concorsuali»;

4) la lettera d-bis) e' abrogata;

b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu' universita'» sono

inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici

di ricerca nonche' al Formez PA» e il secondo periodo e' abrogato;

c) il comma 10-ter e' abrogato.

2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.

36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le

seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere

dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo

periodo sono utilizzate nei limiti delle facolta' assunzionali

residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al

raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui

al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente

alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in

generale o su specifiche classi di concorso, si determini una

consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di

istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse;

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA»

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito

delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina

di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere

svolti anche mediante modalita' telematiche, comunque sincrone, anche

in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo

periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e

impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo

2-bis, comma 1.»;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale

del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita' di

cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per non piu'

di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale

determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa

graduatoria.»;

d) all'articolo 18-bis:

1) al comma 4:

1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono

sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il

completamento del»;

1.2 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il

decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti

dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori

del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il

completamento del percorso universitario e accademico di formazione

iniziale ai sensi del primo periodo.»;

1.3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti

di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario

e accademico, svolta con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,

comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo

mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del

vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per gli

anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e

accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione

delle attivita' di tirocinio e di laboratorio, con modalita'

telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto

dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in

misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche

negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di

accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui

all'articolo 2-bis, comma 4.»;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno

scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31

dicembre 2024».

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da

corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle

commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero

dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale

dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle

medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso

di procedure informatizzate, nonche' gli ulteriori compensi premiali

a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al

conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la

conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti

dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei

limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante

dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare

quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite

dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento»,

sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».